

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CE) n. 1677/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento di anticipi.....	1
	Regolamento (CE) n. 1678/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	3
	Regolamento (CE) n. 1679/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati e alimenti composti a base di cereali.....	11
	Regolamento (CE) n. 1680/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	12
	Regolamento (CE) n. 1681/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	15
	Regolamento (CE) n. 1682/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97	17
	Regolamento (CE) n. 1683/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa la tassa minima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97.....	18
	Regolamento (CE) n. 1684/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1338/97	19
	Regolamento (CE) n. 1685/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	20

Regolamento (CE) n. 1686/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	22
Regolamento (CE) n. 1687/97 della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/584/CE:

- * **Decisione n. 2/97 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune», del 23 luglio 1997, recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito** 27

97/585/CE:

- * **Decisione n. 3/97 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune», del 23 luglio 1997, recante emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito e delle appendici II e III a detta convenzione e recante abrogazione del protocollo addizionale ES-PT** 30

97/586/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1997, relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia ⁽¹⁾** 41

97/587/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1997, che modifica la decisione 97/368/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina ⁽¹⁾** 45

97/588/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽¹⁾** 46

97/589/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica ⁽¹⁾** 47

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1074/96 del Consiglio, del 10 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/88, relativamente a dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari di Taiwan e della Turchia (GU n. 141 del 14. 6. 1996)** 48



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1677/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento di anticipi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4b, paragrafo 8 e l'articolo 4d, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1302/97⁽⁶⁾, prevede talune norme relative al pagamento di anticipi; che, in considerazione della situazione difficile verificatasi in certe regioni tedesche a seguito delle inondazioni dell'Oder, è opportuno autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale e del premio per vacca nutrice nonché un'anticipazione della data d'inizio del pagamento di tali anticipi; che il momento dell'imputazione a bilancio delle spese connesse a tali anticipi deve, qualora necessario essere rinviato in funzione delle disponibilità residue nel bilancio 1997; che a tal fine occorre derogare all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1391/97⁽⁸⁾;

considerando che il presente regolamento deve entrare in vigore senza indugio per consentire il pagamento degli anticipi a partire dal 1° settembre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3886/92, è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre, relativamente all'anno civile 1997, per i produttori stabiliti nelle regioni Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree e Frankfurt/Oder colpite dall'inondazione dell'Oder nel Brandeburgo in Germania, il versamento dell'anticipo sul premio speciale e sul premio per vacca nutrice può aver luogo a partire dal 1° settembre 1997, sino a concorrenza dell'80 % dell'importo dei premi. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, le spese derivanti dal pagamento di tali anticipi prima del 16 ottobre 1997 possono essere contabilizzate a titolo del mese di novembre 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 190 del 19. 7. 1997, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1678/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 99 9600	+	124,73
	...	—	0402 21 99 9700	+	130,38
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9900	+	136,76
	...	—	0402 29 15 9200	+	0,5985
0401 20 11 9100	+	—	0402 29 15 9300	+	0,9054
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 29 15 9500	+	0,9538
	...	—	0402 29 15 9900	+	1,0262
0401 20 19 9100	+	—	0402 29 19 9200	+	0,5985
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 19 9300	+	0,9054
	...	—	0402 29 19 9500	+	0,9538
0401 20 91 9100	+	4,551	0402 29 19 9900	+	1,0262
0401 20 91 9500	+	5,302	0402 29 91 9100	+	1,0334
0401 20 99 9100	+	4,551	0402 29 91 9500	+	1,1258
0401 20 99 9500	+	5,302	0402 29 99 9100	+	1,0334
0401 30 11 9100	+	6,803	0402 29 99 9500	+	1,1258
0401 30 11 9400	+	10,50	0402 91 11 9110	+	—
0401 30 11 9700	+	15,77	0402 91 11 9120	+	4,551
0401 30 19 9100	+	6,803	0402 91 11 9310	+	13,30
0401 30 19 9400	+	10,50	0402 91 11 9350	+	16,29
0401 30 19 9700	+	15,77	0402 91 11 9370	+	19,81
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9120	+	4,551
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9310	+	13,30
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9350	+	16,29
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 19 9370	+	19,81
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9100	+	8,991
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 31 9300	+	23,42
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9100	+	8,991
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 39 9300	+	23,42
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 51 9000	+	10,50
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 59 9000	+	10,50
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 91 9000	+	75,22
0402 10 11 9000	+	59,85	0402 91 99 9000	+	75,22
0402 10 19 9000	+	59,85	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5985	0402 99 11 9130	+	0,0456
0402 10 99 9000	+	0,5985	0402 99 11 9150	+	0,1269
0402 21 11 9200	+	59,85	0402 99 11 9310	+	15,33
0402 21 11 9300	+	90,54	0402 99 11 9330	+	18,40
0402 21 11 9500	+	95,38	0402 99 11 9350	+	24,46
0402 21 11 9900	+	102,60	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 17 9000	+	59,85	0402 99 19 9130	+	0,0456
0402 21 19 9300	+	90,54	0402 99 19 9150	+	0,1269
0402 21 19 9500	+	95,38	0402 99 19 9310	+	15,33
0402 21 19 9900	+	102,60	0402 99 19 9330	+	18,40
0402 21 91 9100	+	103,34	0402 99 19 9350	+	24,46
0402 21 91 9200	+	104,05	0402 99 31 9110	+	0,0975
0402 21 91 9300	+	105,34	0402 99 31 9150	+	25,47
0402 21 91 9400	+	112,58	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9500	+	115,09	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9600	+	124,73	0402 99 39 9110	+	0,0975
0402 21 91 9700	+	130,38	0402 99 39 9150	+	25,47
0402 21 91 9900	+	136,76	0402 99 39 9300	+	0,3832
0402 21 99 9100	+	103,34			
0402 21 99 9200	+	104,05			
0402 21 99 9300	+	105,34			
0402 21 99 9400	+	112,58			
0402 21 99 9500	+	115,09			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	129,22
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	135,53
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,5884
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	15,20
0403 10 13 9800	+	4,551	0404 90 83 9110	+	0,5884
0403 10 19 9800	+	6,803	0404 90 83 9130	+	0,8973
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9453
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0168
0403 10 33 9800	+	0,0456	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	0,0680	0404 90 83 9913	+	0,0456
0403 90 11 9000	+	58,84	0404 90 83 9915	+	0,0680
0403 90 13 9200	+	58,84	0404 90 83 9917	+	0,1050
0403 90 13 9300	+	89,73	0404 90 83 9919	+	0,1577
0403 90 13 9500	+	94,53	0404 90 83 9931	+	15,20
0403 90 13 9900	+	101,68	0404 90 83 9933	+	18,24
0403 90 19 9000	+	102,44	0404 90 83 9935	+	24,24
0403 90 31 9000	+	0,5884	0404 90 83 9937	+	25,22
0403 90 33 9200	+	0,5884	0404 90 89 9130	+	1,0244
0403 90 33 9300	+	0,8973	0404 90 89 9150	+	1,1159
0403 90 33 9500	+	0,9453	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,0168	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,0244	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	176,10
...	...	—	0405 10 11 9700	+	180,50
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	176,10
0403 90 53 9000	+	4,551	0405 10 19 9700	+	180,50
0403 90 59 9110	+	6,803	0405 10 30 9100	+	176,10
0403 90 59 9140	+	10,50	0405 10 30 9300	+	180,50
0403 90 59 9170	+	15,77	0405 10 30 9500	+	176,10
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 30 9700	+	180,50
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9100	+	176,10
0403 90 59 9370	+	66,00	0405 10 50 9300	+	180,50
0403 90 59 9510	+	75,22	0405 10 50 9500	+	176,10
0403 90 59 9540	+	110,55	0405 10 50 9700	+	180,50
0403 90 59 9570	+	129,01	0405 10 90 9000	+	187,10
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9500	+	165,09
0403 90 61 9300	+	—	0405 20 90 9700	+	171,69
0403 90 63 9000	+	0,0456	0405 90 10 9000	+	228,00
0403 90 69 9000	+	0,0680	0405 90 90 9000	+	180,50
0404 90 21 9100	+	58,84	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9910	+	—	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9950	+	13,18		039	—
0404 90 23 9120	+	58,84		099	22,83
0404 90 23 9130	+	89,73		400	23,48
0404 90 23 9140	+	94,53		...	34,25
0404 90 23 9150	+	101,68	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	4,551		099	21,24
0404 90 23 9915	+	6,803		400	15,29
0404 90 23 9917	+	10,50		...	31,86
0404 90 23 9919	+	15,77		037	—
0404 90 23 9931	+	13,18		039	—
0404 90 23 9933	+	16,15		099	21,24
0404 90 23 9935	+	19,63		400	15,29
0404 90 23 9937	+	23,21		...	31,86
0404 90 23 9939	+	24,26		037	—
0404 90 29 9110	+	102,44	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	103,11		039	—
0404 90 29 9120	+	104,40		099	9,329
0404 90 29 9130	+	111,59		400	7,834
0404 90 29 9135	+	114,05		...	13,99
0404 90 29 9150	+	123,60			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*) *	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	30,98		039	—
	400	33,28		099	11,92
	...	46,46		400	8,346
0406 10 20 9620	037	—		...	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	31,42		039	—
	400	36,49		099	17,49
	...	47,12		400	12,25
0406 10 20 9630	037	—		...	26,24
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	099	35,06		039	—
	400	41,20		099	11,92
	...	52,60		400	8,346
0406 10 20 9640	037	—		...	17,88
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	099	51,54		039	—
	400	48,35		099	17,49
	...	77,30		400	12,25
0406 10 20 9650	037	—		...	26,24
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	099	42,95		039	—
	400	25,44		099	25,45
	...	64,42		400	17,81
0406 10 20 9660	+	—		...	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	099	15,93		099	17,49
	400	13,38		400	12,25
	...	23,89		...	26,24
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	099	19,31		099	25,45
	400	16,22		400	17,81
	...	28,97		...	38,17
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		099	25,45
0406 20 90 9913	037	—		400	17,81
	039	—	0406 30 39 9950	...	38,17
	099	35,62		037	—
	400	31,59		039	—
	...	53,43		099	25,45
0406 20 90 9915	037	—		400	17,81
	039	—	0406 30 39 9970	...	38,17
	099	47,01		037	—
	400	42,12		039	—
	...	70,51		099	28,78
0406 20 90 9917	037	—	0406 30 90 9000	400	21,14
	039	—		...	43,16
	099	49,94		037	—
	400	44,75		039	—
	...	74,92		099	30,19
0406 20 90 9919	037	—	0406 40 50 9000	400	21,14
	039	—		...	45,28
	099	55,82		037	—
	400	50,02		039	—
	...	83,73		099	54,55
				400	32,98
				...	81,82

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	56,01		099	36,20
	400	32,98		400	20,01
	...	84,02		...	54,29
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	28,95
	039	—		039	28,95
	099	60,16		099	61,40
	400	64,98		400	75,29
	...	90,24		...	92,09
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	54,68
	400	68,40		400	40,19
	...	93,25		...	82,02
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	60,16
	400	64,98		400	68,40
	...	93,25		...	90,24
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	40,61
	039	—		039	40,61
	099	61,63		099	65,82
	400	44,53		400	57,27
	...	92,44		...	98,72
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	37,12
	039	—		039	37,12
	099	45,64		099	63,89
	400	18,57		400	67,09
	...	68,46		...	95,84
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	29,52
	039	—		039	29,52
	099	46,22		099	48,93
	400	21,16		400	51,39
	...	69,32		...	73,41
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	41,85	039	—	
	400	18,57	099	48,93	
	...	62,78	400	51,39	
0406 90 31 9119	037	—	...	73,41	
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	099	38,17		039	—
	400	25,56		099	52,63
	...	57,26		400	56,09
0406 90 33 9119	037	—		...	78,94
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	099	38,17		039	—
	400	25,56		099	51,97
	...	57,26		400	22,27
0406 90 33 9919	037	—		...	77,95
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	099	34,36		039	—
	400	20,33		099	43,60
	...	51,54		400	20,12
				...	65,40

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	50,09	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	...	75,14		099	37,17
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		...	55,76
	099	48,25	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	...	72,38		099	38,48
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		...	57,71
	099	40,91	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	...	61,36		099	43,23
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		...	64,84
	099	50,09	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	...	75,14		099	54,75
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		...	82,13
	099	50,09	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	...	75,14		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	30,98
	039	—		400	25,56
	099	37,89		...	46,46
	400	19,23	0406 90 87 9300	037	—
	...	56,83		039	—
0406 90 81 9900	037	—		099	35,34
	039	—		400	28,02
	099	53,71		...	53,01
	400	47,61	0406 90 87 9400	037	—
	...	80,57		039	—
0406 90 85 9910	037	28,95		099	38,33
	039	28,95		400	31,71
	099	59,27		...	57,50
	400	75,29	0406 90 87 9951	037	—
	...	88,90		039	—
0406 90 85 9991	037	—		099	52,74
	039	—		400	66,33
	099	54,68		...	79,13
	400	40,19	0406 90 87 9971	037	—
	...	82,02		039	—
0406 90 85 9995	037	—		099	52,59
	039	—		400	34,41
	099	51,97		...	78,89
	400	21,16	0406 90 87 9972	099	20,04
	...	77,95		400	13,67
			...	30,06	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	47,08	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	...	70,62	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	52,59	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	...	78,89	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	45,64	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	24,08	2309 10 70 9600	+	32,32
	...	68,46	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 88 9100	+	—	2309 10 70 9800	+	40,63
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9010	+	—
	039	—	2309 90 35 9100	+	—
	099	52,46	2309 90 35 9200	+	—
	400	30,30	2309 90 35 9300	+	—
	...	78,69	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	31,84	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	...	47,77	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9400	+	27,70
			2309 90 70 9500	+	32,32
			2309 90 70 9600	+	36,94
			2309 90 70 9700	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU n. L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «...».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1679/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati e alimenti composti a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esporta-

zione per i prodotti in oggetto presentate il 26 27, e 28 agosto 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, presentate il 26 27, e 28 agosto 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1680/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1341/97⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁸⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁸⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: - - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - - negli altri casi	— — —
1002 00 00	Segala	2,298
1003 00 90	Orzo	0,693
1004 00 00	Avena	0,566
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido - - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - - negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): - - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - - negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - negli altri casi	1,586 2,465 0,970 1,849 2,465 1,586 2,465
1006 20	Riso semigreggio: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	17,515 15,594 15,594
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	22,600 22,600 22,600
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: - amido del codice NC 1108 19 10: - - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - - negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale)	0,288 1,213 1,213

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	0,693
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	2,827
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —

(¹) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(²) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(³) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1681/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 5 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽³⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 9000	01	176	1006 30 65 9900	01	220
1006 20 13 9000	01	176		04	220
1006 20 15 9000	01	176	1006 30 67 9100	—	—
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	176	1006 30 92 9100	01	220
1006 20 94 9000	01	176		02	226
1006 20 96 9000	01	176		03	231
1006 20 98 9000	—	—		04	220
1006 30 21 9000	01	176	1006 30 92 9900	01	220
1006 30 23 9000	01	176		04	220
1006 30 25 9000	01	176		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	220
1006 30 42 9000	01	176		02	226
1006 30 44 9000	01	176		03	231
1006 30 46 9000	01	176		04	220
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	220
1006 30 61 9100	01	220		04	220
	02	226		—	—
	03	231	1006 30 96 9100	01	220
	04	220		02	226
1006 30 61 9900	01	220		03	231
	04	220		04	220
1006 30 63 9100	01	220	1006 30 96 9900	01	220
	02	226		04	220
	03	231		—	—
	04	220	1006 30 98 9100	—	—
1006 30 63 9900	01	220		—	—
	04	220	1006 30 67 9100	—	—
1006 30 65 9100	01	220		—	—
	02	226	1006 30 98 9900	—	—
	03	231		—	—
	04	220	1006 40 00 9000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 5 000 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1682/97 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'22 agosto al 28 agosto 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 6,98 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

che fissa la **tassa minima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7 e 15,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 stabilisce che, quando sussistano tale presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione;

considerando che i prezzi di frumento tenero sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari e presentano una tendenza al rialzo; che questa situazione creerà dei problemi; che si è pertanto deciso di fissare una tassa all'esportazione di livello tale da evitare turbative del mercato comunitario;

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la tassa minima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte presentate dall'22 agosto al 28 agosto 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97, la tassa minima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,01 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1684/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1338/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1338/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 agosto al 28 agosto 1997, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1338/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1685/97 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	61,9
	999	61,9
0805 30 30	382	97,8
	388	68,6
	524	60,0
	528	53,2
	999	69,9
0806 10 40	052	95,2
	400	222,4
	600	129,3
	624	161,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	999	152,0
	388	71,8
	400	60,5
	508	57,7
	512	24,3
	524	67,2
	528	55,6
	804	50,0
0808 20 57	999	55,3
	052	76,0
	064	68,4
	388	44,6
0809 30 41, 0809 30 49	528	37,6
	999	56,6
	052	81,8
	999	81,8
0809 40 30	064	61,8
	066	62,0
	068	71,7
	093	60,9
	400	97,8
	999	70,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1686/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 (1)	34,51	1104 23 10 9100	36,98
1102 20 10 9400 (1)	29,58	1104 23 10 9300	28,35
1102 20 90 9200 (1)	29,58	1104 29 11 9000	0,00
1102 90 10 9100	10,40	1104 29 51 9000	0,00
1102 90 10 9900	7,07	1104 29 55 9000	0,00
1102 90 30 9100	10,19	1104 30 10 9000	0,00
1103 12 00 9100	10,19	1104 30 90 9000	6,16
1103 13 10 9100 (1)	44,37	1107 10 11 9000	0,00
1103 13 10 9300 (1)	34,51	1107 10 91 9000	12,34
1103 13 10 9500 (1)	29,58	1108 11 00 9200	0,00
1103 13 90 9100 (1)	29,58	1108 11 00 9300	0,00
1103 19 10 9000	22,98	1108 12 00 9200	39,44
1103 19 30 9100	10,74	1108 12 00 9300	39,44
1103 21 00 9000	0,00	1108 13 00 9200	39,44
1103 29 20 9000	7,07	1108 13 00 9300	39,44
1104 11 90 9100	10,40	1108 19 10 9200	18,44
1104 12 90 9100	11,32	1108 19 10 9300	18,44
1104 12 90 9300	9,06	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	0,00	1702 30 51 9000 (2)	38,64
1104 19 50 9110	39,44	1702 30 59 9000 (2)	29,58
1104 19 50 9130	32,05	1702 30 91 9000	38,64
1104 21 10 9100	10,40	1702 30 99 9000	29,58
1104 21 30 9100	10,40	1702 40 90 9000	29,58
1104 21 50 9100	13,86	1702 90 50 9100	38,64
1104 21 50 9300	11,09	1702 90 50 9900	29,58
1104 22 20 9100	9,06	1702 90 75 9000	40,49
1104 22 30 9100	9,62	1702 90 79 9000	28,10
		2106 90 55 9000	29,58

(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1687/97 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 1997****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni (2)
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	24,65
Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	3,47

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 2/97 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO
COMUNE»

del 23 luglio 1997

recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito

(97/584/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che, a causa di ricorrenti operazioni fraudolente realizzate nell'ambito del regime comune di transito, è opportuno introdurre disposizioni che possono autorizzare la prescrizione di itinerari prestabiliti per quanto riguarda la circolazione di alcune merci sensibili; che è necessario rafforzare il sistema di ricorso alla garanzia globale; che appare opportuno, al fine di riscuotere una quota maggiore dei dazi e delle imposte dovuti in caso di cumulo di operazioni fraudolente, aumentare l'importo della garanzia globale pur prevedendo la possibilità di accordare deroghe agli operatori che soddisfano alcuni requisiti; che, tuttavia, tali requisiti dovrebbero essere adeguati, per un periodo transitorio, per gli operatori stabiliti nelle nuove parti contraenti; che, per i motivi di chiarezza, bisogna modificare gli articoli 34 bis e 34 ter dell'appendice II; che è opportuno inserire un articolo 34 quater per descrivere le modalità d'applicazione del succitato articolo 34 ter; che è necessario modificare le corrispondenti disposizioni degli articoli 41 e 45 bis dell'appendice II;

considerando che il succitato aumento della garanzia globale consente l'abrogazione della decisione n. 2/94⁽²⁾, modificata dalla decisione n. 3/95⁽³⁾, che il comitato misto ha adottato in applicazione dell'articolo 34 ter,

paragrafo 2 dell'appendice II e mediante la quale ha constatato che il regime di transito T1 comporta un maggior rischio di frode per alcune merci,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 della convenzione è modificata come segue:

1) All'articolo 13 sono inseriti i seguenti paragrafi:

•1 bis. In caso di applicazione dell'articolo 34 ter dell'appendice II o qualora le autorità doganali lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza può imporre un itinerario per le merci considerate. L'itinerario può essere modificato soltanto su richiesta dell'obbligato principale dalle autorità doganali del paese in cui si trovano le merci nel corso dell'itinerario prestabilito. Le autorità doganali inseriscono le menzioni pertinenti nel documento T1 e informano immediatamente le autorità doganali dell'ufficio di partenza.

1 ter. Il trasportatore può modificare l'itinerario prestabilito per cause di forza maggiore. Le merci e il documento T1 devono essere presentati al più presto alle autorità doganali più vicine del paese in cui si trovano le merci. Le autorità doganali informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica dell'itinerario e inseriscono le menzioni pertinenti nel documento T1.

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 14. 5. 1996, pag. 15.

2) Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 26

1. La garanzia globale è costituita presso un ufficio di garanzia.
2. Sono autorizzati a fare ricorso alla garanzia globale solo coloro:
 - che sono stabiliti nel paese in cui è fornita la garanzia;
 - che hanno utilizzato regolarmente, come obbligato principale o speditore, il regime comune di transito nel corso del semestre precedente o coloro a cui le autorità doganali riconoscono una situazione finanziaria sicura che possa permettere loro di mantenere fede ai propri impegni;
 - che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale.
3. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione T1, qualunque sia l'ufficio di partenza.
4. A coloro che abbiano ottenuto un'autorizzazione preventiva, vengono consegnati, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dei paesi interessati, uno o più certificati di cauzione compilati su un formulario conforme al modello indicato all'appendice II.
5. Occorre fare riferimento al certificato di cauzione su ogni dichiarazione T1.

Articolo 27

L'ufficio di garanzia revoca l'autorizzazione preventiva per il ricorso alla garanzia globale se non saranno più soddisfatte le condizioni fissate al momento della sua concessione.»

Articolo 2

L'appendice II della convenzione è modificata come segue:

- 1) Gli articoli 34 bis e 34 ter nonché i titoli di tali articoli sono sostituiti dal testo seguente:

«Importo della garanzia globale

Articolo 34 bis

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34 ter, il livello della garanzia globale è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

- 1) L'importo della garanzia globale è fissato al 100 % dei dazi e delle imposte esigibili, con un minimo di

7 000 ECU, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, ad eccezione dei casi stabiliti al paragrafo 2.

- 2) L'autorità doganale ha la possibilità di fissare la garanzia globale ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposte esigibili, con un minimo di 7 000 ECU, secondo le modalità previste al paragrafo 4, purché:
 - l'operatore, per un periodo di due anni, abbia effettuato regolarmente operazioni di transito comune in regime di garanzia globale,
 - abbia rispettato i propri obblighi nel corso di tale periodo,
 - le merci non compaiano nell'elenco dell'allegato VIII all'appendice II.
- 3) L'eccezione prevista al paragrafo 2 non si applica se non sono più soddisfatte le condizioni previste.
- 4) L'ufficio di garanzia procede ad una stima basata su un periodo di una settimana:
 - delle spedizioni effettuate,
 - dei dazi e delle altre imposte esigibili, tenuto conto della tassazione più elevata applicabile nel paese da cui l'ufficio di garanzia dipende.

Tale stima è effettuata sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato relativa alle merci trasportate nel corso dell'anno precedente, e l'importo così ottenuto viene in seguito diviso per 52.

In caso di richieste di ricorso alla garanzia globale, l'ufficio di garanzia procede insieme all'interessato a una valutazione dei quantitativi, dei valori e delle imposte applicabili alle merci che saranno trasportate in un periodo determinato basandosi sui dati disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili per le merci che saranno trasportate nel corso di una settimana.

- 5) L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza, e, all'occorrenza, modifica tale importo.

Divieto temporaneo del ricorso alla garanzia globale

Articolo 34 ter

Su richiesta di una o più parti contraenti, il comitato congiunto può decidere il divieto temporaneo del ricorso alla garanzia globale nei confronti delle operazioni T1 o T2 relative a merci considerate, per la loro stessa natura, ad alto rischio di frode.

La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale è adottata con procedura scritta che si conclude al più tardi entro trenta giorni a partire dalla data d'invio del progetto di decisione e se entro tale termine nessuna parte contraente formula obiezioni tramite lettera indirizzata al segretariato generale della Commissione europea.

Le parti contraenti assicurano la pubblicazione della decisione per i propri operatori.

A meno che il comitato congiunto non ne decida la riconduzione, la validità della misura dell'esclusione delle merci dal sistema della garanzia globale è limitata a 12 mesi.»

2) È inserito il seguente articolo 34 quater:

«*Articolo 34 quater*

Per le operazioni di transito T1 o T2 relative alle merci di cui alle disposizioni dell'articolo 34 ter, si applicano le seguenti misure:

- il codice SA, con almeno quattro cifre, è menzionato sul documento T1 o T2;
- tutte le copie del documento T1 o T2 riportano in diagonale e a caratteri rossi una delle seguenti diciture con un formato minimo di 100 × 10 mm:

ES: Artículo 34 ter del apéndice II
 DA: Artikel 34b i tillæg II
 DE: Artikel 34b der Anlage II
 EL: Άρθρο 34β του προσαρτήματος II
 EN: Article 34B of Appendix II
 FR: Article 34 ter de l'appendice II
 IT : Articolo 34 ter dell'appendice II
 NL: Artikel 34 ter van aanhangsel II
 PT: Artigo 34º B do apêndice II
 FI: Liitteen II 34 b artikla
 SV: Artikel 34b i tilläg II
 CS: Článek 34b přílohy II
 HU: A II Függelék 34b Cikke
 IS: 34.gr.B í II.vidbæti
 NO: Artikkel 34B til Vedlegg II
 PL: Art. 34B Załącznika II
 SK: Článok 34b prílohy II;

- le copie di rinvio dei documenti T1 o T2 che riportano questa menzione devono essere inviate all'ufficio di partenza al più tardi il giorno lavora-

tivo successivo a quello in cui la spedizione e il documento T1 o T2 sono stati presentati all'ufficio di destinazione.»

3) All'articolo 41, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«In particolare un'operazione di trasporto è considerata ad alto rischio se riguarda merci a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 34 ter per quanto riguarda l'utilizzazione della garanzia globale.»

4) L'articolo 45 bis è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 45 bis*

L'importo della garanzia isolata destinata a coprire le operazioni T1 relative a merci escluse dalla garanzia globale in applicazione del disposto dell'articolo 34 ter e figuranti nell'allegato VIII della presente appendice è calcolato in base a tale allegato.»

Articolo 3

È abrogata la decisione n. 2/94 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune».

Articolo 4

Fino al 31 dicembre 1998, le autorità doganali della Repubblica di Polonia, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca hanno la possibilità di derogare alle disposizioni dell'articolo 34 bis, paragrafo 2, primo trattino dell'appendice II della convenzione e subordinare il beneficio della garanzia globale ridotta a due condizioni: che l'operatore abbia effettuato regolarmente, come obbligato principale o speditore, nel semestre precedente, operazioni di transito comune in regime di garanzia globale e, inoltre, che la sua situazione finanziaria sia giudicata dalle autorità doganali sufficientemente sicura da permettergli di tener fede ai suoi impegni.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Fatto a Reykjavik, il 23 luglio 1997.

Per il comitato congiunto

Il presidente

Sigurgeir A. JÓNSSON

DECISIONE N. 3/97 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»

del 23 luglio 1997

recante emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito e delle appendici II e III a detta convenzione e recante abrogazione del protocollo addizionale ES-PT

(97/585/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c),

considerando che l'articolo 28 dell'appendice I della convenzione è stato modificato con la decisione n. 1/91 del comitato congiunto⁽²⁾; che, a seguito di detta modifica, la lettera d) di cui all'articolo 15, paragrafo 3 della convenzione è divenuta senza oggetto; che occorre modificare pertanto detto articolo 15; che occorre modificare taluni riferimenti di cui alla convenzione e all'appendice III a detta convenzione, che sono divenuti inesatti a seguito di precedenti emendamenti della convenzione;

considerando che occorre, per ragioni di chiarezza, armonizzare le varie versioni linguistiche degli articoli 33 e 39 di cui all'appendice II alla convenzione⁽³⁾ e dell'atto costitutivo della garanzia isolata; che occorre, inoltre, depennare gli eventuali riferimenti ai prelievi agricoli che non sono più in vigore;

considerando che gli articoli 76 e 91 dell'appendice II alla convenzione prevedono che i trasporti effettuati per ferrovia o con grandi contenitori in regime T1 o T2 siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma e che sembra sia possibile alleggerire tale formalità prevedendo a tal fine che detto pittogramma possa essere apposto mediante un timbro;

considerando che il protocollo addizionale ES-PT di cui alla convenzione ha stabilito le procedure speciali di applicazione della convenzione rese necessarie a seguito dell'adesione alla Comunità del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese; che inoltre l'appendice II alla convenzione contiene disposizioni relative ai formulari, alle dichiarazioni e ai documenti di transito da utilizzare negli scambi fra la Comunità dei dieci da un lato e i due paesi summenzionati dall'altro; che a seguito della conclusione del periodo transitorio, negli scambi fra la Comunità dei dieci da un lato e i due paesi summenzionati dall'altro, detto protocollo addizionale e dette disposizioni possono essere modificate o abrogate,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della convenzione è modificato come segue:

1) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La copia supplementare summenzionata non è, tuttavia, richiesta se le merci sono trasportate alle condizioni previste al titolo X, capitolo I dell'appendice II.»

2) All'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, la lettera d) è soppressa. Le lettere e) e f) attuali diventano rispettivamente d) ed e).

3) All'articolo 15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.»

4) All'articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, lettera e) che invita un paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.»

5) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Le appendici della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.»

Articolo 2

Il testo dell'appendice II alla convenzione è modificato come segue:

1) All'articolo 33, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

«La Commissione ne dà comunicazione agli altri paesi.»

2) All'articolo 39, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«La Commissione ne dà comunicazione agli altri paesi.»

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 402 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 402 del 31. 12. 1992, pag. 9.

- 3) All'articolo 52, paragrafo 11, lettera c), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «La compagnia aerea indica la posizione appropriata T1, T2 e C (equivalente a T2L) in corrispondenza di ogni articolo del manifesto.»
- 4) All'articolo 56, paragrafo 11, lettera c), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «La compagnia di navigazione può utilizzare un unico manifesto per tutte le merci trasportate; in tale caso indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la relativa posizione T1, T2 e C (equivalente a T2L).»
- 5) All'articolo 76, è aggiunto un nuovo terzo comma:
- «L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita tramite apposizione di un timbro di color verde che riproduca il pittogramma di cui all'allegato XIV.»
- 6) All'articolo 78, paragrafo 2, primo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «La sigla "T2", se le merci circolano nei casi in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, sia obbligatoria l'apposizione di tale sigla.»
- 7) All'articolo 78, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «La sigla "T2" è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.»
- 8) All'articolo 78, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Quando le merci circolano nella Comunità verso un paese EFTA, l'ufficio di partenza appone, in modo apparente, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM, la sigla "T1", se le merci circolano vincolate alla procedura T1.»
- 9) All'articolo 91, è aggiunto un nuovo secondo comma:
- «L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita tramite apposizione di un timbro di color verde che riproduca il pittogramma di cui all'allegato XIV.»
- 10) All'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «La sigla "T2", se le merci circolano nei casi in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, sia obbligatoria l'apposizione di tale sigla.»
- 11) All'articolo 93, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «La sigla "T2" è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.»
- 12) All'articolo 93, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Quando le merci circolano nella Comunità verso un paese EFTA, l'ufficio di partenza appone, in modo apparente, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, n. 2, n. 3A e n. 3B del bollettino di consegna TR, la sigla "T1", se le merci circolano vincolate alla procedura T1.»
- 13) All'articolo 93, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:
- «6. Quando un bollettino di consegna TR riguardi contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T1 e contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T2, l'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, n. 2, n. 3A e n. 3B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti al(ai) contenitore(i), secondo il tipo di merci in esso(i) contenute e appone la sigla "T1" e la sigla "T2" in corrispondenza del riferimento al(ai) relativo(i) contenitore(i).»
- «7. Quando, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso di distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T1 e il riferimento a questi ultimi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, n. 2, n. 3A e n. 3B del bollettino di consegna TR, del o dei numeri d'ordine della(e) distinta(e) dei grandi contenitori. La sigla "T1" viene apposta all'atto del(dei) numero(i) d'ordine della(e) distinta(e) cui si riferisce(riferiscono).»
- 14) Gli allegati II (T.C.10 — Avviso di passaggio), III (T.C.11 — Ricevuta) e IX (T.C.32 — Certificato di garanzia forfettaria) sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B e C di cui alla presente decisione.
- 15) All'allegato IV (garanzia globale) e all'allegato VI (garanzia forfettaria), i termini «prelievi agricoli» di cui al punto I.1 sono soppressi.
- 16) L'allegato V (garanzia isolata) è sostituito dall'allegato D di cui alla presente decisione.

Articolo 3

All'allegato IX dell'appendice III, le informazioni che figurano alla casella 52 sono modificate come segue: i termini «In caso di dispensa dalla garanzia (titolo IV dell'appendice I)» sono sostituiti dai termini «In caso di dispensa dalla garanzia (titolo V, capitolo 3 dell'appendice I)».

Articolo 4

Il protocollo addizionale ES-PT è abrogato.

Articolo 5

I formulari di cui all'articolo 2, punti da 14 a 16, utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, fatte salve le modifiche redazionali da apportarvi, fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 1° ottobre 1999.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Fatto a Reykjavik, il 23 luglio 1997.

Per il comitato congiunto

Il presidente

Sigurgeir A. JÓNSSON

ALLEGATO B

«ALLEGATO III

TC 11 — RICEVUTA

L'ufficio di destinazione
registrato il con il n.
dall'ufficio di

certifica che il documento T1, T2 ⁽¹⁾
l'esemplare di controllo T5 ⁽¹⁾

gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce.

Timbro
dell'
ufficio

A, addi 19

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture che non interessano.»

ALLEGATO C

ALLEGATO IX

(Recto)

TC 32 — CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA	A 000 000
Rilasciato da:	
.....	
(Cognome o ragione sociale e indirizzo)	
(impegno del garante accettato il	
dall'ufficio di garanzia di	
.....	
Il presente certificato è valido fino alla concorrenza di 7 000 ecu per un'operazione T1 o T2 che inizia, al più tardi, il	
e nei confronti della quale agisce come obbligato principale	
.....	
(Cognome o ragione sociale e indirizzo)	
.....
(Firma dell'obbligato principale) ⁽¹⁾	(Firma e timbro di chi rilascia il certificato)
⁽¹⁾ Firma facoltativa.	

(Verso)

Spazio riservato all'ufficio di partenza	
Operazione di transito scortata dal documento T1/T2	
registrato il con il n. dall'ufficio	
di	
.....	
.....
(Timbro)	(Firma)

ALLEGATO D

*ALLEGATO V

MODELLO II

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA

(Garanzia prestata per una sola operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/per una sola operazione del transito comunitario, nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di partenza di

fino alla concorrenza di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, il Regno della Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Confederazione svizzera e la Repubblica ceca ⁽³⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale ⁽⁴⁾

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio di partenza di

all'ufficio di destinazione di

e riguardante le merci qui di seguito designate:

2. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato.

⁽⁴⁾ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

4. Ai fini del presente impegno ⁽¹⁾, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a ⁽²⁾

.....

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di partenza.

Fatto a, addì

.....
(Firma) ⁽³⁾

II. Accettazione dell'ufficio di partenza

Ufficio di partenza

Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione di transito
oggetto del documento T1/T2 ⁽⁴⁾ rilasciato il n.

.....
(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di", indicando l'importo in lettere.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

Gli Stati membri vietano le importazioni in provenienza dalla Norvegia di salmoni della specie *Salmo salar*, vivi o macellati e non eviscerati, nonché delle loro viscere.

Articolo 2

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

1. In deroga all'articolo 1, l'importazione in provenienza dalla Norvegia di salmoni della specie *Salmo salar* macellati e non eviscerati è autorizzata a condizione che i salmoni provengano dagli allevamenti indicati all'allegato I, punto 1, e siano stati macellati e imballati negli impianti di trasformazione indicati all'allegato I, punto 2, situati sulla costa norvegese compresa tra la frontiera con la Svezia e il confine tra i comuni di Hå e di Eigersund (regione Rogaland).

considerando che la Commissione, in seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, ha adottato, con le decisioni 95/118/CE⁽⁴⁾ e 96/384/CE⁽⁵⁾, misure protettive per impedire la diffusione di questa malattia nella Comunità; che tali misure erano applicabili fino al 1° luglio 1997;

2. Sugli imballaggi contenenti il pesce di cui al paragrafo 1 dev'essere apposta un'etichetta recante le seguenti indicazioni:

considerando che nel mese di marzo 1997 sono stati riscontrati nuovi casi di ISA in Norvegia;

— «salmone intero»,

— i codici degli allevamenti e degli impianti di trasformazione, secondo quanto previsto all'allegato I.

considerando che è pertanto opportuno ripristinare le misure di protezione; che l'introduzione nella Comunità di campioni di *Salmo salar* dovrebbe tuttavia essere autorizzata a scopi scientifici,

3. Le spedizioni di salmone di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di campioni per ricerche scientifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 35.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 1° luglio 1998.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ALLEVAMENTI E IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE SITUATI SULLA COSTA NORVEGESE COMPRESA TRA LA FRONTIERA CON LA SVEZIA E IL CONFINE TRA I COMUNI DI HÅ E DI EIGERSUND A PARTIRE DAI QUALI SONO AUTORIZZATE LE SPEDIZIONI DI SALMONI MACELLATI E NON EVISCERATI VERSO LA COMUNITÀ

1. Allevamenti

	Codice	Nome dell'allevamento
1.	Ø/H 1	Storøy laks, c/o Hidra Edelfisk A/S, 4432 Hidrasund
2.	BD/r 2	Marin Production, v/Torjan Bodvin, 4812 Kongshamn
3.	TK/K 2	Lien Sjørret, Thor Lien, 3166 Sannidal
4.	TK/K 1	Skagerak Ørret
5.	AA/M 3	Borås Fiskeoppdrett, v/Terje Johansen
6.	AA/L 1	Åkerøy Ørretoppdrett, v/Karl Olaf Jørgensen, 4470 Høvåg
7.	AA/L 4	Hellesund Fiskeoppdrett A/S, v/Karl Olaf Jørgensen, 4470 Høvåg
8.	AA/R 3	Hellesund Fiskeoppdrett A/S, v/Karl Olaf Jørgensen, 4470 Høvåg
9.	VA/S 2	Langenes Fiskeoppdrett A/S, Reinhardsen & Co., Tordenskjoldsgt. 30, 4612 Kristiansand
10.	VA/S 1	Borøy Fiskeoppdrett A/S, v/Ragnar Severinsen, 4630 Kristiansand
11.	VA/LD 4	Korshamn Fiskeoppdrett A/S, Berge, 4580 Lyngdal
12.	VA/LD 8	Lindesnes Laks A/S, v/Terje Gabrielsen, 4512 Lindesnes
13.	VA/F 3	Rasvåg Fiskeoppdrett A/S, v/Arnfred Hansen, 4432 Hidrasund
14.	VA/F 3	Øyna Fiskeoppdrett A/S, Boks 96, 4401 Flekkefjord
15.	VA/F 5	Aqua Sør A/S, v/Tore Skarpnes, 4432 Hidrasund
16.	VA/F 13	Støyland Fisk A/S, 4401 Flekkefjord
17.	VA/F 10	Hidra Edelfisk A/S, 4432 Hidrasund
18.	VA/KL 3	Hidra Edelfisk A/S, 4432 Hidrasund
19.	VA/F 14	Agder Fiskeoppdrett A/S, Postboks 96, 4401 Flekkefjord
20.	R/HA 2	Holmane Edelfisk A/S, 4364 Sirevåg

2. Impianti di trasformazione

	Codice	Nome dell'impianto di trasformazione
1.	VA-60	Abelnes Aqua A/S, Abelnes, 4400 Flekkefjord
2.	VA-69	Ulland A/S, Kirkehamn, 4432 Hidrasund
3.	VA-70	Hidra Edelfisk A/S, Bukstad, 4432 Hidrasund
4.	VA-113	Reinhardsen & Co., Tordenskjoldsgt. 30, 4612 Kristiansand

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

per l'introduzione nella Comunità di salmoni atlantici non eviscerati originari della Norvegia

Identificazione della partita

1. Allevamento di origine (n. di codice e nome):

.....

2. Impianto di macellazione e imballaggio di origine (n. di codice e nome):

.....

3. Peso totale:

Numero di casse:

Mezzo di trasporto

Natura e identificazione del mezzo di trasporto:

.....

Destinazione

Stato membro di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

.....

.....

.....

Attestato sanitario

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che i prodotti che costituiscono la presente spedizione provengono da un allevamento e da un impianto di macellazione e imballaggio situati nella regione norvegese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 97/586/CE della Commissione e non sono stati oggetto di un trasferimento in provenienza dalla parte della Norvegia situata a nord di detta regione.

Fatto a, il

Nome del servizio ufficiale:

Nome del responsabile:

(in lettere maiuscole)

Qualifica del firmatario:

Firma:

Timbro del servizio ufficiale:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

che modifica la decisione 97/368/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/587/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che la Commissione ha adottato, con la decisione 97/368/CE⁽³⁾, misure atte a garantire che non siano introdotti nella Comunità prodotti della pesca potenzialmente pericolosi originari della Cina;

considerando che queste misure prescrivono tra l'altro di sottoporre sistematicamente ad un'analisi microbiologica i cefalopodi e i gameberetti congelati provenienti dalla Cina e presentati per essere importati nella Comunità;

considerando che tale analisi è destinata soprattutto a individuare la presenza di salmonelle, del *Vibrio cholerae* e del *Vibrio parahaemolyticus*;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/368/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri sottopongono ad un'analisi microbiologica, sulla base di piani di campionamento e metodi di individuazione idonei, ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina, esclusi i prodotti sterilizzati, per garantire che i prodotti in questione non costituiscano una minaccia per la salute dell'uomo. Tale analisi dev'essere effettuata in particolare al fine di individuare la presenza di salmonelle, del *Vibrio cholerae* e del *Vibrio parahaemolyticus*.»

2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro di prodotti della pesca solamente quando i risultati dei controlli prescritti sono favorevoli.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 156 del 13. 6. 1997, pag. 57.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 97/564/CE ⁽⁴⁾, stabilisce nella parte II del suo allegato l'elenco dei paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica, ma che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE ⁽⁶⁾; che per le importazioni da paesi terzi è richiesta la certificazione sanitaria di cui alla decisione 95/328/CE della Commissione ⁽⁷⁾, la quale è applicabile fino al 30 giugno 1997;

considerando che la decisione 95/408/CE è applicabile fino al 31 dicembre 1998; che occorre pertanto modificare il termine d'applicabilità della decisione 95/328/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 4 della decisione 95/328/CE i termini «per un periodo di due anni» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 1998».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 232 del 23. 8. 1997, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione⁽²⁾, modificata dalla decisione 97/565/CE⁽³⁾ fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini; che nella parte II dell'allegato di detta decisione figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria sulla base della decisione 95/408/CE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE⁽⁵⁾; che per tali paesi terzi è richiesta la certificazione sanitaria di cui alla decisione 96/333/CE della Commissione⁽⁶⁾, la quale è applicabile fino al 30 giugno 1998;

considerando che la decisione 95/408/CE è applicabile fino al 31 dicembre 1998; che occorre pertanto modificare il termine d'applicabilità della decisione 96/333/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE i termini «per una durata di due anni» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 1998».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 23. 8. 1997, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 127 del 25. 5. 1996, pag. 33.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1074/96 del Consiglio, del 10 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/88, relativamente a dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari di Taiwan e della Turchia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 141 del 14 giugno 1996)

A pagina 59, articolo 3, nuovo articolo 2, paragrafo 2, seconda tabella, seconda colonna, ultima riga:

anziché: «Hsin Pao Corp., Taipei»,

leggi: «Hsin Pao Textile Co. Ltd, Taipei».
